

Statuto della società
“Job Centre Società a responsabilità limitata”

TITOLO I

Articolo 1

Denominazione sociale - Sede

E' costituita ai sensi dell'art. 2463 C.C. una società a responsabilità limitata, promossa dal Comune di Genova, avente la denominazione di "**Job Centre società a responsabilità limitata**".

La società ha sede in Genova.

L'Assemblea dei soci, con opportune deliberazioni, può istituire, se strumentali all'oggetto sociale e nei limiti di legge, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze.

Articolo 2

Durata

La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 3

Oggetto Sociale

La società, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi Comunali in materia, ha per oggetto principale la produzione di servizi di interesse generale nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità.

Le eventuali ulteriori attività dovranno svolgersi esclusivamente nell'ambito di quelle tassativamente ammesse dalla normativa vigente per le società a controllo pubblico.

In particolare la società intende, per l'esecuzione dell'oggetto sociale:

- sperimentare, promuovere e sviluppare processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane, utilizzando le nuove tecnologie e realizzando specifici prodotti operativi;
- sperimentare, promuovere e sviluppare processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilità territoriale
- progettare ed erogare servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e la microimpresa.

A tal fine la società, per l'esecuzione dell'oggetto sociale:

- esegue studi sociali, di fattibilità e ricerche di mercato;
- progetta e/o gestisce spazi informativi multimediali come informale lavoro, Città dei Mestieri, biblioteche;
- predispone, presenta e gestisce progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie;
- predispone e gestisce piani di sviluppo locale e progettazioni complesse territoriali;
- progetta e/o fornisce servizi di orientamento individuale, di accompagnamento al lavoro e di outplacement;

- progetta e realizza il trasferimento di metodologie attraverso interventi informativi, di formazione di operatori e assistenza tecnica;
- progetta e realizza ogni altro tipo di servizio congruente con l'oggetto sociale.

La società, per il raggiungimento del suo scopo potrà:

- acquistare beni strumentali e tecnologie avanzate;
- promuovere reti e parternariati transnazionali e nazionali;
- organizzare manifestazioni, fiere, mostre, saloni;
- promuovere stages, Borse di studio, visite e scambi in Italia e all'estero;
- convenzionarsi con Enti Locali, Fondazioni, Istituzioni Pubbliche, Associazioni, Imprese interessate al settore oggetto dell'attività;
- produrre servizi anche sotto forma di oggetti multimediali, software, ed anche tramite reti telematiche.

In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società'.

Articolo 4 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 142.000,00 (centoquarantaduemila).

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 5 Quote di partecipazione

Il Comune di Genova detiene l'intero capitale sociale. Le quote di partecipazione non potranno essere cedute a terzi.

TITOLO II

Articolo 6 Assemblea

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte all'anno: entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'approvazione del piano programmatico e del bilancio previsionale ; entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre i termini di legge

L'assemblea viene inoltre indetta ogni volta che l'Organo Amministrativo la convochi.

L'Organo Amministrativo deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere di Amministrazione, dal Sindaco unico o da un Sindaco Effettivo, ovvero dal Socio Unico.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea, oltre all'approvazione del consuntivo:

- la nomina dell'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o se consentito Consiglio di Amministrazione)
- la nomina del sindaco o dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, e del revisore
- le modificazioni all'atto costitutivo
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

dei socio

- l'approvazione del piano programma con dettagliato programma delle attività

- l'approvazione del bilancio di previsione o budget

Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti:

- approvazione delle linee strategiche dei piani di investimento, dei piani di assunzione del personale ed indirizzi in materia di assunzione di personale ed in materia di appalti e concessioni;

- contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio-lungo termine;

- acquisizione e cessione di immobili che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione;

- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a € 100.000 (centomila), non compresi nel piano programma di cui al presente articolo;

- convenzioni con Enti Locali, Fondazioni, Istituzioni Pubbliche, Associazioni, Imprese interessate al settore oggetto dell'attività;

La convocazione avverrà mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, spedita agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci e contenente, oltre il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'oggetto della discussione.

Saranno valide le assemblee anche senza detta convocazione nelle quali sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le assemblee potranno essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

La partecipazione alle assemblee da parte del socio è regolata dalla legge, ogni socio potrà farsi rappresentare per mezzo di delega scritta anche da persona non socia.

Per la validità delle deliberazioni si applicano i quorum e le maggioranze di legge.

L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o in caso di assenza, da persona eletta dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea medesima.

Articolo 7

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Puo' essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri solo qualora sussistano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa in base ai criteri definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle società a controllo pubblico.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica tre esercizi.

In caso di Consiglio di Amministrazione le nomine sono effettuate in

conformità alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono conferiti, nei limiti dell'oggetto sociale, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con la sola esclusione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo ambito, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, un Presidente.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può nominare un unico Amministratore Delegato, determinandone i poteri ai sensi e nei limiti di legge.

Non è consentito concedere deleghe ad altro amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritiene opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due Consiglieri o dal sindaco unico o dai sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail, posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione può essere convocato tanto presso la sede sociale quanto altrove, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, qualora non sia presente quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si ha per non approvata.

Le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, ovvero adottate dall'Amministratore unico nelle stesse ipotesi, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e dal sindaco unico o dai sindaci.

Il socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dal Socio il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento di cautelare di revoca degli amministratori medesimi.

Articolo 8

Compensi

Per l'Amministratore Unico e i Consiglieri di amministrazione potrà essere stabilito un compenso determinato dall'Assemblea dei soci non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione cui siano conferiti incarichi, procure o deleghe, potrà essere riconosciuto da parte del Consiglio, sentito il parere del Sindaco unico o Collegio Sindacale, un compenso stabilito all'atto dell'attribuzione degli incarichi, delle procure o delle deleghe.

Non e' consentito corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', ed e' vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali

Articolo 9

Rappresentanza

L'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato, se nominato e nei limiti della delega, hanno la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società e in tale veste sottoscrivono tutti gli atti in nome della società, premettendone la ragione sociale.

Articolo 10

Organo di Controllo - Revisore

L'Assemblea nomina un Sindaco, o un Collegio Sindacale, o un Revisore, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

In caso di nomina del Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

All'atto della nomina i Soci determineranno i compensi per il Sindaco Unico o Collegio Sindacale, cui spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell' ufficio.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico o al Collegio sindacale ovvero, a norma di legge, anche nel caso in cui non fosse nominato il Sindaco Unico o il Collegio sindacale, può essere affidata ad un Revisore nominato con decisione dei soci e funzionante secondo le norme stabilite per le società per azioni.

Tutti i Sindaci e il Revisore devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Sindaco unico o il Collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea in conformità alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Articolo 11

Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo all'organo amministrativo di presentare entro il 31 dicembre di ogni anno all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo, il piano programma ed il dettagliato programma delle attività sociali.

Gli elaborati devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo redige il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e la nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del C.C.

Dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale finché essa non raggiunga il quinto del capitale sociale. L'utile che residua verrà destinato secondo la decisione dell'assemblea.

Articolo 12

Soggezione ad attività di direzione e controllo.

La società indica la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento esercitato dal Comune di Genova negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Nell'ambito delle potestà di direzione e coordinamento la Società presenterà al Consiglio Comunale relazione semestrale sull'andamento della società medesima, relazione illustrativa sul bilancio d'esercizio, nonché ogni altro report che potesse rendersi utile in corso d'anno.

Il bilancio previsionale, quello consuntivo e il piano programmatico saranno inviati, dopo l'approvazione dell'assemblea, al Consiglio Comunale.

Saranno altresì inviate al Consiglio Comunale le convenzioni con Enti Locali, Fondazioni, Istituzioni Pubbliche, Associazioni, Imprese, autorizzate dall'Assemblea ai sensi dell'art.6.

Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea e relative a modificazioni all'atto costitutivo ovvero ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio, saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 13

Report periodici

Fatte salve le attività di rendicontazione previste, l'Organo Amministrativo riferisce ai soci mediante relazione scritta almeno due volte l'anno.

Inoltre presenta ai soci:

- entro il 15 ottobre, la Relazione Previsionale Aziendale, come meglio dettagliato al successivo art. 14;
- la relazione illustrativa, come meglio dettagliato al successivo art. 16, sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio per il raffronto con i dati previsionali;
- Entro il 20 febbraio, la Relazione finale, come meglio dettagliato al successivo art. 19, sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione.

Articolo 14

Relazione Previsionale Aziendale

Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi

anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e ai conferimenti di incarichi ai dipendenti;

f) il piano annuale degli acquisti.

Articolo 15

Piano operativo Aziendale

La società, sulla base degli obiettivi strategici e gestionali approvati nel documento unico di programmazione approva il piano operativo aziendale, contenente gli obiettivi specifici assegnati alla Dirigenza e al personale, nel termine di 60 giorni dall'approvazione dei Documenti Previsionali e Programmatici approvati dal Comune di Genova relativi allo stesso esercizio.

Articolo 16

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici , gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari

L'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 193 del Dlgs.267/2000;

La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

Articolo 17

Principali obblighi di informazione e segnalazione

Il presidente del Collegio sindacale o il Sindaco unico invia all'azionista Comune di Genova, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 18

Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali

La società che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli obiettivi

strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale dedicata ai rapporti con le società partecipate per l'individuazione delle adeguate misure correttive.

Articolo 19

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo Amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione, affinché lo stesso possa verificare il grado di raggiungimento degli indirizzi strategici.

Articolo 20

Principi contabili per il Bilancio Consolidato

Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Genova la società si impegna ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento della società si verifica nei casi espressamente previsti dalla legge e si verifica:

- per decorso del termine
- per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità a perseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea
- per la riduzione del capitale al disotto del limite legale, salvo quanto disposto dall'art. 2482 ter cod. civ.
- per deliberazione dell'assemblea

La società si scioglie inoltre per altre cause previste dalla legge.

Gli effetti dello scioglimento si verificano, nel caso di deliberazione dell'assemblea dalla data dell'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese, e negli altri casi nell'iscrizione nello stesso registro della dichiarazione con cui l'Organo Amministrativo ne accerta la causa.

L'Assemblea, direttamente o su convocazione dell'Organo Amministrativo, procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in base agli art. 2487 e seguenti C.C.

Articolo 22

(Obblighi di trasparenza)

La società realizza, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì il periodico aggiornamento.

Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione.

Art. 23

Controversie

Per ogni controversia riguardante la presente Società ed i rapporti sociali in genere è competente il Foro Ordinario di Genova.

Art. 24

Richiamo alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto Sociale valgono le disposizioni di legge.

E' espressamente vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

F.to Franco GIONA

F.to Federico CATTANEI - Notaio